



LEGA PRO

COMUNICATO N. 85/DIV – 6 APRILE 2026

85/457

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 4 APRILE 2026

Si riportano i risultati delle gare del 4 Aprile 2026 per le società che disputeranno le gare di recupero in programma l'8 Aprile 2026

16^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

PRO VERCELLI
TRENTO

INTER U23
ALCIONE MILANO

0-2
1-0

GIRONE B

GUIDONIA MONTECELIO
PERUGIA

TERNANA
JUVENTUS NEXT GEN

1-1
2-2

GIRONE C

CAVESE
SIRACUSA

CASERTANA
ATALANTA U23

0-1
3-3

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 5 Aprile 2026, ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“GARE DEL 4 APRILE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,
premesse che in occasione delle gare disputate nel corso della sedicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società CAVESE, GUIDONIA MONTECELIO, PERUGIA, SIRACUSA e TERNANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

SOCIETA'

AMMENDA € 600,00

PERUGIA per avere un proprio tesserato causato il ritardo dell'inizio della gara di due minuti, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2 C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell'art. 4 C.G.S. (recidiva, supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 200,00

CAVESE per avere, alcuni dei suoi sostenitori (80% circa dei 950 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, all'83° minuto della gara, un coro offensivo oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per tre volte.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S., valutati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

GUIDONIA MONTECELIO per avere, alcuni dei suoi sostenitori (50% circa dei 244 presenti) posizionati nel Settore Curva Alessandro Guidoni, intonato, al 44° minuto del primo tempo, un coro offensivo oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S., e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

SIRACUSA per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata, esposto, dal 75° al 77° minuto della gara, per circa due minuti, uno striscione (di circa 20 metri) contenente una frase oltraggiosa nei confronti delle Istituzioni Calcistiche.
Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell'art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 25, comma 3, G.C.S. (r. proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VII INFR)

VECCHI STEFANO

(INTER U23)

AMMONIZIONE (III INFR)

CUSATIS GIOVANNI
BRAMBILLA MASSIMO

(ALCIONE MILANO)
(JUVENTUS NEXT GEN)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SCUDERI GIULIO

(ALCIONE MILANO)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone in possesso, rallentava la corsa e lo colpiva con una gomitata al volto senza provocargli conseguenze.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CIONEK THIAGO RANGEL

(CAVESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

LEVAK SERGEJ

(ATALANTA U23)

SAVIO FEDERICO

(JUVENTUS NEXT GEN)

COCCOLO LUCA

(PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

SANTORO SALVATORE

(GUIDONIA MONTECELIO)

EL BOUCHATAOUI ACHRAF

(PRO VERCELLI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

OBRIC RELJA

(ATALANTA U23)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CINQUEGRANO SIMONE

(INTER U23)

MAFFEI MATTIA

(TRENTO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ZUPPEL DIEGO

(GUIDONIA MONTECELIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

RICCARDI PASQUALE

(SIRACUSA)

AMMONIZIONE (III INFR)

VITERITTI ORLANDO
CORRADI CHRISTIAN

(GUIDONIA MONTECELIO)
(TRENTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE LUCIA VICTOR
KONTEK IVAN
ARDITI GABRIEL
MARAFINI ANDREA
ORELLANA CRUZ MARCELO OMAR
PELLEGRINI JACOPO

(CASERTANA)
(CASERTANA)
(SIRACUSA)
(SIRACUSA)
(TERNANA)
(TRENTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

TOUNKARA TOUNKARA MAMADOU (GUIDONIA MONTECELIO)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023. Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 6 Aprile 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani